

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

Fondazione Città della Speranza Onlus, con sede in Viale del Lavoro n. 10, 36030 Monte di Malo (VI) (codice fiscale **92081880285**), rappresentata dalla Dott.ssa Stefania Fochesato.

E

CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ – Categoria merceologica di Confimi Industria – Confederazione dell'industria Manifatturiera Italiana e dell'impresa Privata, con sede in Via Tagliamento, 25, 00198 – Roma (RM), nella persona del Presidente Massimo Pulin

Soggetti che, laddove indicati singolarmente, potranno essere denominati anche solo "la Parte" e, congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- a) Lo scopo della **FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA** è favorire lo studio, l'attività didattica, la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, prioritariamente nel campo delle patologie oncoematologiche pediatriche;
- b) Per ricerca scientifica deve intendersi l'attività di ricerca svolta nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie sopra indicate;
- c) Per assistenza si intende anche l'attività di sostegno a progetti di aiuto all'infanzia;
- d) Per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la **FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA** promuove campagne di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi coinvolgendo persone ed imprese che ne condividano le finalità e gli obiettivi;
- e) La **FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA** si ispira ai criteri di efficacia e trasparenza nella gestione dei fondi raccolti;
- f) **CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ** è la categoria merceologica di Confimi Industria alla quale aderiscono oltre 780 aziende, per un totale di circa 10.000 addetti, che operano nei più importanti settori del biomedicale, dal settore della produzione di dispositivi per la protezione individuale alla produzione di protesi, dalla farmaceutica ai servizi alla persona;
- g) **CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ** rappresenta le istanze e i bisogni delle piccole e medie imprese del settore ai tavoli di lavoro presso Istituzioni e Ministeri, incidendo così sulle politiche e sulle normative di riferimento;
- h) **CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ** promuove indagini e studi sugli aspetti più rilevanti del sistema socio-sanitario nazionale e delle imprese che operano con esso; supporta il Made in Italy per valorizzare la produzione italiana di alta qualità e fronteggiare la concorrenza globale; aiuta aziende e lavoratori attraverso politiche innovative di welfare; realizza programmi di formazione per la qualificazione dei giovani, lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e la crescita professionale dei lavoratori;
- i) **CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ** aiuta le imprese Associate nei percorsi di accreditamento presso gli Enti Sanitario, costruisce percorsi formativi ECM per il personale Medico e Paramedico delle Imprese Associate, per migliorarne le professionalità e la qualità, avvalendosi di Provider Nazionali e Regionali Convenzionati;
- j) **CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ** condivide gli scopi, gli obiettivi e i progetti della **FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA** e desidera condividere detti valori con i propri soci.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il seguente Protocollo d'Intesa.

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il Protocollo ha come oggetto lo sviluppo di un programma organico di collaborazione tra le Parti per la sensibilizzazione sulla materia della ricerca e della conoscenza delle malattie oncoematologiche e per la promozione della partecipazione di altri soggetti attraverso la sollecitazione di erogazioni liberali e di donazioni.

Art. 3 – Destinatari

Aziende Associate a Confimi Industria Sanità.

Art. 4 – Concessione utilizzo del Logo

Le Parti si autorizzano reciprocamente a utilizzare nel territorio dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino il loro Logo affinché venga impiegato per le finalità di cui al presente Protocollo:



Fondazione
**Città della
Speranza**
ONLUS

confimi industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata **SANITÀ**

È fatto divieto alle Parti di concedere a terzi l'uso dei reciproci Loghi, fatta salva l'ipotesi in cui debba utilizzare fornitori terzi per la realizzazione di gadget di cui al successivo articolo.

La presente concessione di utilizzo si intende a titolo gratuito.

In nessun caso i Loghi della FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA e di Confimi Industria Sanità potranno essere accostati ad iniziative o situazioni contrarie ai principi fissati dal loro codice etico o in violazione di qualunque norma di legge o regolamento.

Art. 5 – Modalità di attuazione

Nello spirito del presente Protocollo, al fine di sostenere la ricerca attraverso il contributo libero e volontario dei donatori e di divulgazione del messaggio della Fondazione:

La FONDAZIONE provvederà ad emettere idoneo documento di quietanza dell'importo ricevuto.

La FONDAZIONE periodicamente realizzerà un'opportuna comunicazione con l'obiettivo di illustrare ai donatori la quantità e all'utilizzo dei fondi raccolti.

2/

Art. 6 – Referenti/Responsabili del progetto

I referenti delle attività di cui al presente Protocollo sono individuati nelle persone di Stefania Fochesato per la FONDAZIONE e nella persona di Massimo Pulin per Confimi Industria Sanità.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.8 – Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi previo espresso consenso dell'altra Parte. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcun diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e prevalentemente previsto.

Art. 9 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Può essere rinnovato di comune accordo ed è fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento.

Art. 10 – Adempimenti e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni e le normative in materia.


Roma, li 23/06/2021

Monte di Malo – Vicenza

Per Confimi Industria Sanità

Il Presidente

Massimo Pulin



Per la Fondazione Città della Speranza Onlus

Stefania Fochesato

